

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2410/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2411/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 2412/88 della Commissione, del 29 luglio 1988, relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987 detenute dagli organismi ammassatori greci** 5
- * **Regolamento (CEE) n. 2413/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori e frutti artificiali dei codici NC 6702 10 00 e 6702 90 00, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** 7
- Regolamento (CEE) n. 2414/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Tunisia a titolo di aiuto alimentare 8
- * **Regolamento (CEE) n. 2415/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate all'esportazione** 11
- * **Regolamento (CEE) n. 2416/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 15
- Regolamento (CEE) n. 2417/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 16
- Regolamento (CEE) n. 2418/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2419/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	20
Regolamento (CEE) n. 2420/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	22
Regolamento (CEE) n. 2421/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	24
Regolamento (CEE) n. 2422/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/425/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 24 giugno 1988, che approva una modifica del programma relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia** 28

88/426/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 giugno 1988, che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri** 30

88/427/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 giugno 1988, che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di determinate chiusure lampo originarie di Taiwan** 32

88/428/Euratom :

- * **Parere della Commissione, del 1° luglio 1988, relativo alla centrale nucleare Neckar II (GKN II) (Repubblica federale di Germania)** 33

88/429/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 1° luglio 1988, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE, per quanto riguarda il terreno di coltura originario di paesi terzi** 34

88/430/CEE :

- * **Settima Direttiva della Commissione, del 1° luglio 1988, che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali** 36

88/431/Euratom :

- * **Parere della Commissione, del 7 luglio 1988, relativo alla centrale nucleare di Niederaichbach (Repubblica federale di Germania)** 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2410/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	11,21	145,18
0712 90 19	11,21	145,18
1001 10 10	24,59	163,78 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	24,59	163,78 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	133,75
1001 90 99	0,00	133,75
1002 00 00	26,32	98,85 ⁽³⁾
1003 00 10	19,98	104,51
1003 00 90	19,98	104,51
1004 00 10	76,92	47,42
1004 00 90	76,92	47,42
1005 10 90	11,21	145,18 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	11,21	145,18 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	34,79	155,45 ⁽⁴⁾
1008 10 00	19,98	26,24
1008 20 00	19,98	56,36 ⁽⁴⁾
1008 30 00	19,98	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	19,98	0,00
1101 00 00	6,74	200,42
1102 10 00	50,02	151,56
1103 11 10	51,18	266,92
1103 11 90	7,46	216,28

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/88 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2412/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1470/88⁽⁵⁾, hanno acquistato uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche di Corinto devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.
2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'Idagep, via Acharnon 241, Atene.
3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 75.

*ALLEGATO I***Elenco degli organismi ammassatori di cui all'articolo 1 del presente regolamento**

1. ASO, Mezonos 241, Patrasso, Grecia.
2. Panegialios Enosis Syneteresmon Egion, Grecia.
3. Enosis Georgikon Syneterismon Zakynthou, Zante, Grecia.
4. Enosis Georgikon Synterismon, Olimpia, Elide, Pirgo, Grecia.
5. Kentriki syneteristiki enosi prostasias georgikon proionton nomou Messinias, Kalamata, Grecia.

*ALLEGATO II***Qualità e prezzi delle uve secche di Corinto non trasformate del raccolto 1987, di cui all'articolo 1**

Categoria	ECU/100 kg netti
1. « Ombra », della regione di Eghion	61,645
2. « Scelta di sole », della regione di Eghion	60,340
3. « Ombra », della regione di Corinto	59,906
4. « Scelta di sole », della regione di Corinto	58,137
5. « Corrente », della regione di Eghion	57,297
6. « Scelta di sole », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	56,515
7. « Corrente », della regione di Corinto	56,515
8. « Scelta di sole », del resto della Messenia	55,645
9. « Corrente », di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Elide, di Trifilia, di Pilia	54,776
10. « Corrente », del resto della Messenia	53,906
11. « Corrente », di altre regioni	49,298

REGOLAMENTO (CEE) N. 2413/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori e frutti artificiali dei codici NC 6702 10 00 e 6702 90 00, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento (CEE) n. 3635/87, taluni prodotti, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 15;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1986;

considerando che per i fiori e frutti artificiali dei codici NC 6702 10 00 e 6702 90 00 la base di riferimento è fissata a 5 240 000 ECU; che in data 24 giugno 1988, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di

riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 agosto 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice NC	Designazione delle merci
6702 10 00 6702 90 00	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali: — di materie plastiche — di altre materie

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2414/88 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1988****relativo alla fornitura di frumento tenero alla Tunisia a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, con decisione del 31 maggio 1988, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Tunisia, la Commissione ha assegnato a questo paese 10 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di frumento tenero a favore della Tunisia a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 512/88.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** Office des céréales, 30, rue A. Savary, 1002 Tunis-Belvédère, tél. 68 01 07.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Ambassade de la Tunisie à Bruxelles, telex: AMBATU — Bruxelles 22078, Tel. 77 17 395.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Tunisia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II A 1).
8. **Quantitativo globale:** 10 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):**
Vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 216 del 14 agosto 1987, pagina 3 (punto II B 1 e).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
• ACTION No 512/88 / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE •.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Sousse.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
Centres et inspections de l'Office des céréales

— Gafsa,	zone de Lala, Gafsa	1 500 t
— Kasserine,	66, Avenue Douleb, Kasserine	1 500 t
— Kairouan,	Rue de Fes, Kairouan	1 500 t
— Sidi Bouzid,	11, Rue Houssine Bouzaïene, Sidi Bouzid	1 500 t
— Mahdia,	Avenue Habib Bourguiba, Mahdia	1 500 t
— Le Kef,	7, Rue d'Alger, Le Kef	900 t
— Siliana,	Avenue Ali Belbaouane, Siliana	800 t
— Sfax,	Rue du 13 Août, Route de la Poudrière, Sfax	800 t
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 1° al 15 settembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 15 ottobre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 16 agosto 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30 agosto 1988, ore 12,
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15 al 30 settembre 1988,
 - c) data limite per la fornitura: 31 ottobre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend,
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,
Rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles,
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**
Restituzione applicabile il 10 luglio 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 1877/88 (GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 30).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
M. Lanari, 21, Avenue Jugurtha, Tunis-Belvédère, Tel. 78 86 00, Telex : 13596, Telefax : 28 53 63.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (4) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32
 - 236 20 05
 - 236 10 97
 - 235 01 30
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2415/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che alcuni organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni bovine; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che le carni dovrebbero essere poste in vendita nel quadro di una procedura di gara periodica; che per garantire che le carni siano effettivamente destinate ai paesi terzi previsti è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione a cui si applica il disposto dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾;

considerando che per taluni aspetti particolari di questa vendita è soprattutto per motivi di controllo è opportuno fissare un quantitativo minimo piuttosto elevato;

considerando che dato il livello delle scorte nei vari Stati membri occorre fare in modo che le vendite siano effettuate in due Stati membri almeno;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/88⁽⁶⁾; che è tuttavia opportuno completare le diciture elencate nel suo allegato;

considerando che l'aver destinato alla vendita prevista dal presente regolamento quantitativi ingenti rende opportuno porre termine alle vendite previste dai regolamenti (CEE) n. 2670/85 della Commissione⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1812/86 della Commissione⁽⁸⁾ procedendo all'abrogazione degli stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento si procede alla vendita, mediante gare periodiche, di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti per l'esportazione verso una o più delle destinazioni elencate nell'allegato I.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79⁽⁹⁾ della Commissione, in particolare degli articoli da 6 a 12.

Articolo 2

1. Nel corso del periodo di validità della gara permanente, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari per la vendita dei quarti anteriori e posteriori ancora disponibili.

Il termine per la presentazione delle offerte di ciascuna gara particolare scade alle ore 12 del secondo martedì del mese considerato. Se tale giorno coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente alle ore 12. Il primo termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del 9 agosto 1988.

Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara particolare nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine con osso messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. In deroga al disposto degli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento sostituiscono il bando generale di gara periodica.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

⁽⁹⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 253 del 24. 5. 1985, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 157 del 12. 6. 1986, pag. 43.

4. In deroga al disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. a) Le offerte sono valide soltanto se riguardano un quantitativo minimo di 25 000 t.
- b) Esse concernono un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per 100 chilogrammi per l'intero quantitativo indicato nell'offerta.
- c) Tuttavia, se i quantitativi disponibili in uno Stato membro non consentono di rispettare il disposto della lettera b), le offerte sono valide se si riferiscono al peso disponibile ripartito in parti uguali fra quarti anteriori e quarti posteriori, con un prezzo unico per 100 chilogrammi di tali prodotti e:
 - a quarti posteriori con un prezzo per 100 chilogrammi di prodotto oppure
 - a quarti anteriori con un prezzo per 100 chilogrammi di prodotto.

2. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, l'operatore trasmette, mediante telescritto, una copia della propria offerta alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (telex: 22037 b agrec).

3. Dopo l'esame delle offerte ricevute per ogni gara particolare si procede alla fissazione di un prezzo o dei prezzi minimi di vendita, tenendo presente, in particolare, che i quantitativi venduti da uno Stato membro non possono eccedere il 50 % del quantitativo globale venduto, oppure si decide di non dare seguito alla gara. In caso di applicazione del disposto del paragrafo 1, lettera c), il maggior offerente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata.

4. Il periodo di cinque giorni lavorativi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è sostituito da un periodo di tre giorni lavorativi.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 150 ECU/t.

2. Prima della presa in consegna dei prodotti l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso una delle destinazioni previste all'articolo 1, paragrafo 2. L'importo della cauzione è fissato a 260 ECU/100 kg.

3. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 2, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'ar-

ticolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 985/81.

Articolo 5

1. L'acquirente prende in consegna le carni vendute entro cinque mesi dalla conclusione del contratto. Tuttavia,

- se i contratti di vendita sono stipulati anteriormente al 30 settembre 1988, l'acquirente deve prendere in consegna almeno il 25 % della carne indicata nei contratti entro il 30 settembre,
- entro il 31 marzo 1989 deve essere stato prelevato l'intero quantitativo contrattuale previsto dal presente regolamento.

2. L'espletamento delle formalità doganali di esportazione delle carni deve avvenire entro il termine di un mese a partire dal giorno della presa in consegna.

Articolo 6

Ai fini della conclusione del contratto, l'acquirente è tenuto a deporre domande di fissazione anticipata degli importi della restituzione.

Articolo 7

Nella parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 «Prodotti destinati all'esportazione nello stesso Stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento» è aggiunto quanto segue:

- « 34. Regolamento (CEE) n. 2415/88 della Commissione, del 1° agosto 1988, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi di intervento e destinate all'esportazione ⁽³⁴⁾.

(³⁴) GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 11 »

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione:

- le offerte ricevute,
- i quantitativi:
 - che sono stati oggetto di un contratto di vendita,
 - che sono stati presi in consegna

in virtù del presente regolamento.

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 2670/85 e (CEE) n. 1812/86 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I.

Elenco delle destinazioni

Bulgaria	Romania
Cecoslovacchia	URSS
Ungheria	Iugoslavia
Polonia	

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II —
ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention —
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços
dos organismos de intervençã**

- BELGIQUE/BELGIË :** Office belge de l'économie et de l'agriculture,
rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles,
Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B
- Belgische Dienst voor Bedrijfs-
leven en Landbouw,
Trierstraat 82,
B-1040 Brussel
- DANMARK :** Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 40 App. 772/773, Telex : 04 11 56
- ESPAÑA :** Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/ Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E
- FRANCE :** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. : 45 38 84 00, télex 26 06 43
- IRELAND :** Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03
- NEDERLAND :** Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 23 83 83
Telex 56 396
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2416/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile ⁽²⁾, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM IIIa Skagerrak da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1988; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire

dal 29 luglio 1988; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM IIIa Skagerrak eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1988.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM IIIa Skagerrak eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 29 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2417/88 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2369/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,33 ⁽¹⁾
1701 11 90	32,33 ⁽¹⁾
1701 12 10	32,33 ⁽¹⁾
1701 12 90	32,33 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,46
1701 99 10	43,46
1701 99 90	43,46 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2418/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2367/88 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2367/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2367/88 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4346	—
1702 20 90	0,4346	—
1702 30 10	—	52,35
1702 40 10	—	52,35
1702 60 10	—	52,35
1702 60 90	0,4346	—
1702 90 30	—	52,35
1702 90 60	0,4346	—
1702 90 71	0,4346	—
1702 90 90	0,4346	—
2106 90 30	—	52,35
2106 90 59	0,4346	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2419/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2164/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2406/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2164/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2164/88 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

(3) GU n. L 190 del 21. 7. 1988, pag. 18.

(4) GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 106.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,35 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	24,83 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	(²)	
1701 12 90 100	33,35 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	24,83 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	(²)	
1701 91 00 000		0,3625
1701 99 10 100	36,25	
1701 99 10 900	28,91	
1701 99 90 100		0,3625 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Questo importo si applica agli zuccheri bianchi e agli zuccheri greggi con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2420/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2370/88 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2370/88 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 2370/88 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
1702 40 10 100		36,25
1702 60 10 000		36,25
1702 60 90 000	0,3625	
1702 90 30 000		36,25
1702 90 60 000	0,3625	
1702 90 71 000	0,3625	
1702 90 90 900	0,3625	
2106 90 30 000		36,25
2106 90 59 000	0,3625	

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2421/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2350/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2408/88⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 luglio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2350/88 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 25.⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 111.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 20 10 ⁽²⁾	269,65	263,61
1102 20 90 ⁽²⁾	152,40	149,38
1103 13 11 ⁽²⁾	260,65	254,61
1103 13 19 ⁽²⁾	269,65	263,61
1103 13 90 ⁽²⁾	152,40	149,38
1103 29 40 ⁽²⁾	269,65	263,61
1104 19 50 ⁽²⁾	269,65	263,61
1104 23 10 ⁽²⁾	237,34	234,32
1104 23 30 ⁽²⁾	237,34	234,32
1104 23 90 ⁽²⁾	152,40	149,38
1104 30 90	115,88	109,84
1106 20 91	248,28	224,10 ⁽³⁾
1106 20 99	256,33	232,15 ⁽³⁾
1108 12 00	248,28	227,73
1108 13 00	248,28	227,73
1108 14 00	248,28	113,86 ⁽³⁾
1108 19 90	248,28	113,86
1702 30 91 ⁽³⁾	393,77	297,05
1702 30 99 ⁽³⁾	294,22	227,73
1702 40 90 ⁽³⁾	294,22	227,73
1702 90 50	294,22	227,73
1702 90 75	407,91	311,19
1702 90 79	282,91	216,42
2106 90 55	294,22	227,73
2303 10 11	464,24	282,90

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.

⁽³⁾ Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2422/88 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 1988****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1988, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2382/88 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 2382/88 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 2382/88 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 1988, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>		
Zucchero bianco:		36,25
Zucchero greggio:		30,20
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio):		$36,25 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
Melassi:		—
Isoglucosio ⁽²⁾ :		36,25 ⁽²⁾

(1) « S » è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1988

che approva una modifica del programma relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(88/425/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3157/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 18, paragrafo 2 bis,

considerando che il programma dei lavori e di altre misure per lo sviluppo delle regioni montane e svantaggiate di 22 nomoi della Grecia è stato approvato dalla Commissione con decisione 83/387/CEE ⁽³⁾;

considerando che, in data 12 gennaio e 22 febbraio 1988, il Governo ellenico ha comunicato gli elementi di base per una modifica del suddetto programma; che tali elementi dimostrano la fondatezza della modifica stessa;

considerando che la modifica in questione implica la necessità di modificare alcuni limiti fissati all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1975/82;

considerando che le previsioni del programma modificato, per quanto riguarda l'intervento del FEAOG, si mantengono entro i limiti del costo previsto di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1975/82;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La modifica del programma dei lavori e di altre misure per lo sviluppo delle regioni montane e svantaggiate di 22 nomoi della Grecia, i cui elementi di base sono stati comunicati in data 12 gennaio e 22 febbraio 1988 dal governo ellenico in conformità del regolamento (CEE) n. 1975/82, è approvata.

2. Nel quadro della modifica del programma, i limiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1975/82 sono modificati come segue:

- l'importo imputabile massimo di cui alla lettera a), primo, secondo e terzo trattino, è fissato rispettivamente a 18, 45 e 35 milioni di ECU;
- l'importo imputabile massimo di cui alla lettera b), primo trattino, è fissato a 5 000 ECU/ha, con un limite globale di 35 000 ha e 77 milioni di ECU;
- l'importo imputabile massimo di cui alla lettera b), secondo trattino, è fissato a 500 ECU/ha, con un limite globale di 135 000 ha e 35 milioni di ECU;

⁽¹⁾ GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 43.

- il limite globale di cui alla lettera b), terzo trattino, è fissato a 900 ha e 1 milione di ECU;
- l'importo imputabile massimo di cui alla lettera b), quarto trattino, è fissato a 5,6 milioni di ECU;
- l'importo imputabile massimo di cui alla lettera b), sesto trattino, è fissato a 4 milioni di ECU;
- il limite globale di cui alla lettera b), settimo trattino, è fissato a 10 500 ha e 20 milioni di ECU;
- il limite globale di cui alla lettera b), ottavo trattino, è fissato a 8 000 ha e 13 milioni di ECU;
- il limite globale di cui alla lettera b), nono trattino, è fissato a 60 000 ha e 13 milioni di ECU;
- il limite globale di cui alla lettera b), decimo trattino, è fissato a 130 000 ha e 15 milioni di ECU;
- il limite globale di cui alla lettera b), undicesimo trattino, è fissato a 2 550 km e 36 milioni di ECU;
- l'importo imputabile massimo di cui alla lettera b), ultimo trattino, è fissato al 6 % del costo globale del

progetto interessato nell'ambito dell'articolo 14 del summenzionato regolamento per i lavori preparatori riguardanti progetti su terreni privati, con un limite globale di 1 milione di ECU.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che autorizza la Repubblica italiana a istituire le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(88/426/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

considerando che, in data 23 maggio 1988, il governo italiano ha presentato domanda per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC 0803 00 10 originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli Stati ACP⁽²⁾, e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la Commissione, con decisione del 30 giugno 1988⁽³⁾, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 115 del trattato, la Repubblica italiana ad applicare, fino al 30 giugno 1989, talune misure di protezione nei confronti delle banane originarie dei paesi terzi sopra indicati; che in virtù di tale decisione la ricevibilità delle domande di importazione di tali banane messe in libera pratica negli altri Stati membri è subordinata al deposito di una cauzione;

considerando che il governo italiano ha fatto rilevare che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare nel passato le misure di sorveglianza intracomunitarie persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale, che la Repubblica italiana applica nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi non ACP per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che in tali condizioni, senza pregiudizio d'un ulteriore esame della situazione, si deve autorizzare la

Repubblica italiana a istituire la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione fino al 30 giugno 1989; che la ricevibilità delle domande di importazione presentate nel contesto di tale sorveglianza deve essere subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione del 30 giugno 1988 sopra indicata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica italiana è autorizzata a istituire fino al 30 giugno 1989 una sorveglianza intracomunitaria delle banane, del codice NC 0803 00 10 originarie dei paesi terzi elencati all'allegato, messe in libera pratica negli altri Stati membri, secondo le modalità e le condizioni fissate con decisione 87/433/CEE della Commissione.

2. La ricevibilità delle domande d'importazione è subordinata alle condizioni previste all'articolo 1 della decisione della Commissione del 30 giugno 1988 sopra indicata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

(2) Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana, USA e Venezuela.

(3) GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 12.

*ALLEGATO***Paesi terzi d'origine di cui all'allegato 1**

Bolivia	Nicaragua
Canada	Panama
Colombia	Filippine
Costarica	USA
Cuba	Venezuela
Repubblica dominicana	Haiti
Ecuador	Honduras
El Salvador	Messico
Guatemala	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che autorizza il Regno di Spagna ad instaurare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di determinate chiusure lampo originarie di Taiwan

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(88/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987⁽¹⁾, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE, in particolare gli articoli 1, 2 e 3,

considerando che, in data 14 giugno 1988, il governo spagnolo ha inoltrato una richiesta a titolo dell'articolo 115, primo comma del trattato presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato ad istituire misure di sorveglianza e di protezione nei confronti delle importazioni di determinate chiusure lampo dei codici NC 9607 19 00 e 9607 20 91, originarie di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3752/87⁽²⁾, la Commissione ha istituito sino al 31 dicembre 1988 un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni delle chiusure lampo originarie di Taiwan entro determinati limiti;

considerando che, pertanto, sussistono disparità nelle condizioni di importazione dei prodotti in causa tra la Spagna e gli altri Stati membri; che tali disparità possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che il governo spagnolo ha segnalato che i limiti fissati dal regolamento (CEE) n° 3752/87 di cui sopra sono stati raggiunti e superati; che si è venuta a creare una corrente di traffico indiretto di dette chiusure lampo originarie di Taiwan immesse in libera pratica negli altri Stati membri, fenomeno che ha raggiunto il volume di 1,263 milioni di metri;

considerando che la Commissione ha esaminato se fossero riunite le condizioni di applicazione delle misure richieste dalle autorità spagnole, alla luce dei risultati dell'inchiesta svolta dai servizi della Commissione su cui si basa il regolamento (CEE) n. 3752/87 nonché delle informazioni supplementari fornite dalle autorità spagnole con la richiesta in questione;

considerando che l'esame ha dimostrato come sussistano le difficoltà del settore industriale evidenziate dal suddetto

regolamento; che, tuttavia, non sembrano essere riunite allo stadio attuale le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 87/433/CEE per giustificare l'applicazione delle misure volte a vietare le importazioni dei prodotti in causa immessi in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che sussiste il rischio di un massiccio ed imprevedibile sviluppo del traffico indiretto manifestatosi; che, pertanto, è opportuno autorizzare il Regno di Spagna ad instaurare sino al 31 dicembre 1988 una sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in causa, conformemente all'articolo 2 della decisione 87/433/CEE per individuare quanto prima qualsiasi elemento tale da giustificare l'adozione di misure più vincolanti a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato, sino al 31 dicembre 1988, ad instaurare, conformemente all'articolo 2 della decisione 87/433/CEE, una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei seguenti prodotti originari di Taiwan:

Codice NC	Designazione delle merci
9607 19 00 9607 20 91	Chiusure lampo con dentini non di metalli comuni e loro parti

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno di Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 16. 12. 1987, pag. 11.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1988

relativo alla centrale nucleare Neckar II (GKN II) (Repubblica federale di Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/428/Euratom)

Con lettera pervenuta il 5 gennaio 1988 il governo tedesco ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smaltimento di effluenti radioattivi della centrale nucleare Neckar Block II (GKN II).

Inoltre il 15 marzo 1988 a Bruxelles, nel corso della riunione del gruppo di esperti istituito in applicazione del trattato, i rappresentanti del governo tedesco hanno fornito un certo numero di informazioni e precisazioni complementari.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione formula il parere di cui in appresso:

1. La distanza tra la centrale ed il punto più vicino del territorio di un altro Stato membro, in questo caso la Francia, è di circa 70 km.
2. Durante il normale funzionamento della centrale non è da presumere che gli smaltimenti liquidi e gassosi rappresentino un'esposizione significativa per la popolazione di altri Stati membri.
3. Per i residui radioattivi solidi è previsto presso la centrale soltanto uno stoccaggio provvisorio prima che vengano avviati verso un'area di stoccaggio o di smaltimento gestita dallo Stato.

Anche gli elementi combustibili irradiati sono soltanto depositati presso la centrale in attesa di essere trasportati in uno stabilimento di trattamento.

4. In caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario.

Fra la Repubblica federale di Germania e la Francia esistono accordi circa lo scambio di informazioni in caso di incidente nucleare. Tali accordi consentono di tener conto di ipotetici incidenti le cui conseguenze radiologiche risultassero più gravi di quelle previste per i guasti nelle informazioni di carattere generale.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di smaltimento di effluenti radioattivi della centrale nucleare Neckar II non è tale da comportare, sia in condizioni normali, sia nel caso di un guasto del tipo e dell'entità di quello contemplato dai dati generali, una contaminazione significativa, sotto il profilo sanitario, delle acque, del terreno o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Repubblica federale di Germania è destinataria del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1988

che autorizza gli Stati membri a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE, per quanto riguarda il terreno di coltura originario di paesi terzi

(88/429/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/272/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, il terreno di coltura in quanto tale, definito nell'allegato V, punto 5, lettera a) della stessa, originario della Turchia, dell'Unione Sovietica o di altri paesi terzi non europei esclusi l'Algeria, Cipro, Israele, Malta, il Marocco e la Tunisia, non può in linea di massima essere introdotto nella Comunità, dato il rischio d'introdurre contemporaneamente organismi nocivi contenuti nel suolo;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 3 di detta direttiva accorda tuttavia la facoltà di concedere deroghe a tale disposizione, sempreché sia accertato che ciò non comporta alcun rischio di propagazione di organismi nocivi;

considerando che, in alcuni casi, può rendersi opportuna l'introduzione negli Stati membri di terra o altri supporti di coltura originari dei succitati paesi terzi, da utilizzare a scopi scientifici;

considerando che l'introduzione di siffatti materiali potenzialmente pericolosi può essere autorizzata soltanto a determinate condizioni;

considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare deroghe per quanto riguarda l'introduzione di terreno di coltura definito nell'allegato V, punto 5, lettera a) della direttiva 77/93/CEE e destinato a scopi scientifici, sempreché siano rispettate talune condizioni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare per scopi scientifici all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, per quanto riguarda il divieto d'introduzione di terreno di coltura ai sensi dell'allegato III, parte A, punto 12 della medesima, sempreché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Fatte salve le altre disposizioni della direttiva 77/93/CEE, il servizio fitosanitario dello Stato membro interessato cura che, per ogni deroga accordata, vengano rispettate le condizioni seguenti:

- a) la natura e gli obiettivi dell'attività scientifica per la quale verrà importato terreno di coltura devono essere esaminati e approvati;
- b) la quantità del terreno di coltura in causa non deve essere superiore a quella necessaria per l'attività scientifica approvata;
- c) i fabbricati e le installazioni dello stabilimento in cui avrà luogo l'attività scientifica in causa devono essere ispezionati e dichiarati idonei, in modo da garantire che nel terreno di coltura importato non si trovino organismi nocivi;
- d) la specializzazione scientifica e tecnica del personale che eseguirà l'attività scientifica in causa deve essere esaminata e riconosciuta.

3. In caso di deroga ai sensi della presente decisione, il servizio fitosanitario dello Stato membro interessato provvede, ad attività scientifica ultimata, a che:

- a) il terreno di coltura importato e tutti i vegetali, i prodotti d'origine vegetale, i supporti di coltura ed altri materiali rimasti in contatto col medesimo vengano distrutti, sterilizzati o altrimenti trattati nel modo indicato da detto servizio;
- b) i fabbricati e le installazioni dello stabilimento in cui ha avuto luogo l'attività scientifica in causa vengano sterilizzati o altrimenti trattati o bonificati, se necessario, nel modo indicato da detto servizio.

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 4. 5. 1988, pag. 19.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri ogni disposizione da esso adottata per conformarsi alla presente decisione.

2. L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 scade il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

SETTIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1988

che modifica taluni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(88/430/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/272/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che l'organismo *Ceratocystis ulmi* ed i suoi vettori non sono più considerati organismi nocivi dei quali dev'essere vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri; che non occorre più mantenere in vigore le disposizioni previste dalla direttiva 77/93/CEE concernenti questo organismo dannoso per gli olmi; che tali disposizioni debbono pertanto essere abrogate;

considerando che è stato stabilito che l'organismo *Thrips palmi* è un organismo nocivo non ancora presente nella Comunità; che si ritiene che tale parassita costituisca un serio pericolo per numerosi vegetali e materiali vegetali prodotti nella Comunità o in essa importato e può essere da questi veicolato; che occorre introdurre nella direttiva 77/93/CEE misure adeguate per la lotta contro questo parassita;

considerando che occorre pertanto apportare le conseguenti modifiche agli allegati interessati della direttiva 77/93/CEE, alla luce delle ultime conoscenze in campo scientifico o tecnico;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1989.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 4. 5. 1988, pag. 19.

ALLEGATO

1. All'allegato I, parte A, lettera a), è aggiunta la seguente voce :
 - 19. Thrips palmi Karny »
2. Nell'allegato I, parte A, lettera a), sono cancellate le seguenti voci :
 - 13. Scolytus multistriatus (Marsh.) »
 - 14. Scolytus scolytus (F.) »
3. Nell'allegato I, parte A, lettera d), è cancellata la seguente voce :
 - 3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau »
4. Nell'allegato III, parte A, è cancellata la voce seguente :
 - 10. Corteccia isolata di olmo (Ulmus L.) | Tutti i paesi »
5. Nell'allegato IV, parte A, sono cancellate le seguenti voci :
 - 6. Legname di Ulmus | Il legname è scortecciato »
 - 14. Vegetali di Ulmus e Zelkova, ad eccezione dei frutti e delle sementi | Costatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze »
6. All'allegato IV, parte A, è aggiunta la voce seguente :
 - 42. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali è nota la presenza di Thrips palmi | Costatazione ufficiale :
a) che il campo di produzione è stato riconosciuto esente da Thrips palmi
b) che la partita è stata sottoposta ad un trattamento adeguato, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera »
7. Nell'allegato IV, parte B, è cancellata la seguente voce :
 - 7. Vegetali di Ulmus e di Zelkova destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi | Costatazione ufficiale che :
a) i vegetali hanno al massimo un anno di età e che la loro altezza totale non supera i 30 cm ;
b) le piante sono allevate in un vivaio, nelle cui vicinanze o entro il vivaio medesimo non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi per i due ultimi periodi vegetativi completi ;
c) le piante sono state sottoposte ad un trattamento per proteggerle contro i vettori di Ceratocystis ulmi mediante insetticidi adeguati | Danimarca, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord) »
8. Nell'allegato V, punto 4, è cancellato il termine seguente :
 - Ulmus »

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1988

relativo alla centrale nucleare di Niederaichbach (Repubblica federale di Germania)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/431/Euratom)

Con lettera pervenuta il 18 giugno 1986, integrata dalle informazioni pervenute il 6 febbraio 1987 e l'11 dicembre 1987, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di smaltimento di residui radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare di Niederaichbach.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione formula il parere di cui in appresso:

1. La distanza tra la centrale di Niederaichbach e il punto più vicino del territorio di altri Stati membri, in questo caso l'Italia, è di circa 170 km; l'Austria dista 60 km.
2. In condizioni normali, gli smaltimenti previsti di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non sono tali da comportare esposizioni significative sotto il profilo sanitario, per la popolazione di altri Stati membri.
3. I residui radioattivi solidi vengono temporaneamente depositati nella sala turbine della centrale, prima del trasporto al centro di stoccaggio Konrad. Il materiale radioattivo riciclabile viene spedito per la fusione ai forni del Centro per la ricerca nucleare di Karlsruhe (KfK).
4. In caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circostanze

accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di smaltimento di residui radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare di Niederaichbach non è tale da comportare, sia in condizioni normali, sia nel caso di smaltimenti non previsti, a seguito di circostanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, una contaminazione significativa, sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Repubblica federale di Germania è destinataria del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1988.

Per la Commissione
Stanley CLINTON DAVIS
Membro della Commissione